



Giustizia Sportiva

DECISIONE N. 5/2016

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Vanessa CARANCINI – componente

Avv. Luca PAOLETTI – componente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.04.2016 per decidere in ordine al deferimento formulato in data 01.04.2016 con delibera 5/2016 dal Procuratore Federale nell'ambito della Pos. 10/2015 nei confronti de:

- gli atleti Mihai Razvan BOBOCICA, Nikoleta STEFANOVA, Marco RECH DAL DOSSO e Leonardo MUTTI;
- gli affiliati GS AERONAUTICA MILITARE (c.f. 3117), del TT STERILGARDA CASTELGOFFREDO (c.f. 413), del TT CITTA' DI SIRACUSA (c.f. 231) e dell'USD APUANIA CARRARA (c.f. 153)

per irregolarità concernenti il tesseramento ed il vincolo sportivo tra detti atleti (arruolati nell'Aeronautica Militare), il GRUPPO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE e le Associazioni Sportive di rispettiva provenienza;

- acquisito il fascicolo della Procura Federale;
- verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
- preso atto delle difese versate in atti dalle parti deferite;
- preso atto delle rinunce formulate in udienza alle domande pregiudiziali e preliminari spiegate nelle rispettive memorie di costituzione dai difensori degli atleti BOBOCICA,

ITTF • ETTU



RECH DALDOSSO, MUTTI e STEFANOVA, i quali, per il resto, hanno insistito per il proscioglimento dei loro assistiti;

- preso atto delle difese spiegate anche dal G.S. AERONAUTICA MILITARE, dal TT STERILGARDA CASTELGOFFREDO e USD APUANIA CARRARA nelle rispettive memorie difensive in atti, che insistevano anch'essi per il proscioglimento da ogni addebito;
- uditi gli atleti intervenuti personalmente in udienza;
- udito il Procuratore Federale Avv. Gerardo Di Ruocco che, dopo ampia discussione, concludeva chiedendo:
 - per tutti gli atleti, l'assoluzione da ogni addebito loro contestato nell'ambito del presente procedimento;
 - la condanna delle Associazioni Sportive e del GS Aeronautica Militare ai sensi dell'art. 2.1. del Regolamento di Giustizia, ed in particolare:
 - per le ASD TT STERILGARDA CASTELGOFFREDO, TT CITTA' DI SIRACUSA e USD APUANIA CARRARA, la deplorazione ex art. 10, comma 1, lett. B del Regolamento di Giustizia;
 - per il GS AERONAUTICA MILITARE, la perdita dei benefici previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Agonistici per i titoli individuali e per le stagioni agonistiche 2010/2011 - 2011/2012 -2012/2013 – 2013/2014 compreso.

PREMESSO CHE

con Nota Prot. n.ro 01295 del giorno 11.02.2016 la Procura Generale dello Sport comunicava alla Procura Federale della FITET parere negativo circa l'intendimento di archiviazione formulato da quest'ultima in merito al procedimento n.ro 10/2015, invitandola a proseguire le indagini per un ulteriore termine di giorni venti.

All'esito dell'eseguito supplemento d'indagine, la Procura Federale, con provvedimento del 01.04.2016, deferiva avanti a questo Tribunale:

- Mihai Razvan BOBOCICA, per violazione degli artt. 2.1. del R.G.S., 11 e 15 del R.O. 2013, 15 del R.O. 2012 e 14 del R.O. 2006, per la posizione di tesseramento negli anni tra il 2010 e il 2014;
- Nikoleta STEFANOVA, per violazione degli artt. 2.1. del R.G.S., 11 e 15 del R.O. 2013, 15 del R.O. 2012 e 14 del R.O. 2006, per la posizione di tesseramento negli anni tra il 2009 e il 2014, nonché per violazione dell'art. 2.4. del R.G.S. per le dichiarazioni rese dalla stessa alla commissione di indagine del CONI in data 26.01.2016;

- Marco RECH DAL DOSSO, per violazione degli artt. 2.1. del R.G.S., 11 e 15 del R.O. 2013, 15 del R.O. 2012 e 14 del R.O. 2006, per la posizione di tesseramento negli anni tra il 2011 e il 2014;
- Leonardo MUTTI, per violazione degli artt. 2.1 del R.G.S., 11 e 15 del R.O. 2013, per la posizione di tesseramento per l'anno agonistico 2013/2014;
- GS AERONAUTICA MILITARE (C.F. 3117) per violazione degli artt. 2.1 del R.G.S., 11 e 15 del R.O. 2013, 15 del R.O. 2012 e 14 del R.O. 2006, per la posizione di tesseramento degli atleti STEFANOVA, BOBOCICA, RECH DALDOSSO e MUTTI negli anni tra il 2009 e il 2014;
- TT STERILGARDA CASTEGOFFREDO (C.F. 413) per violazione degli artt. 2.1 del R.G.S., 11 e 15 del R.O. 2013, 15 del R.O. 2012 e 14 del R.O. 2006, per la posizione di tesseramento degli atleti STEFANOVA, BOBOCICA, RECH DALDOSSO e MUTTI negli anni tra il 2009 e il 2014;
- TT CITTA' DI SIRACUSA (C.F. 231) per violazione degli artt. 2.1 del R.G.S., 14 del R.O. 2006, per la posizione di tesseramento dell'atleta BOBOCICA nella stagione agonistica 2011/2012;
- USD APUANIA CARRARA (C.F. 153) per violazione degli artt.2.1 del R.G.S., 15 del R.O. 2012 e 15 del R.O. 2013, per la posizione di tesseramento dell'atleta BOBOCICA negli anni agonistici 2012/2013 e 2013/2014.

In particolare i comportamenti censurati derivavano dall'arruolamento – in corso di stagione agonistica – nel Corpo Militare dell'Aeronautica (e l'inserimento nel relativo Gruppo Sportivo) degli atleti STEFANOVA, BOBOCICA, RECH DALDOSSO e MUTTI, senza perfezionarne il tesseramento per il Gruppo Sportivo Militare, nonché dalla partecipazione degli stessi – dopo l'arruolamento – ai campionati a squadre in forza alle Società di provenienza in assenza di “nulla osta”.

RILEVATO CHE

le contestazioni *de quo agimur* in materia di tesseramento e di vincolo sportivo afferiscono alla violazione della relativa normativa per come disciplinata dal Regolamento Organico nella sua evoluzione, ed in particolare:

- i fatti afferenti alle stagioni agonistiche 2009/10, 2010/11 e 2011/12, ricadono sotto l'egida del R.O. approvato nel 2006;
- i fatti afferenti alla stagione agonistica 2012/13 ricadono sotto l'egida dei R.O. approvato nel 2012;
- i fatti afferenti alla stagione agonistica 2013/14 ricadono sotto l'egida dei R.O. approvato nel 2013.

CONSIDERATO CHE

Per quanto attiene alle contestazioni inerenti alle stagioni agonistiche dal 2009/10 al 2011/12, il precetto ritenuto violato sarebbe quello recato ex art. 14 del R.O. 2006, il quale contempla l'ipotesi di "*Trasferimento temporaneo per: a) prestito; b) servizio militare*".

L'arruolamento degli atleti in questione, tuttavia, non appartiene ad alcuna delle ipotesi di trasferimento temporaneo, non potendo affatto – per sua natura – essere assimilato al servizio di leva previsto dalla norma (questo sì temporaneo) che, peraltro, seppur previsto, non appare per nulla regolamentato (come evidenziato anche dal CONI nella Nota 462 del 01.06.2007). Né l'arruolamento appariva previsto come ipotesi di trasferimento definitivo di cui al successivo art. 15 del R.O. 2006.

È evidente, pertanto, che la disciplina del trasferimento conseguente ad arruolamento in un Corpo Militare (e l'inserimento nel relativo Gruppo Sportivo) costituiva un'ipotesi non prevista – né tanto meno disciplinata – dal R.O. approvato nel 2006.

Il vuoto normativo veniva colmato nel 2009 con la stesura e l'approvazione da parte del Consiglio Federale (Delibera n.ro 127/2009) di nuovo Regolamento Organico, che – per quanto all'epoca dei fatti non godeva ancora della formale approvazione del CONI (che sarebbe avvenuta il 21.06.2012 e replicata *in parte qua* nei successivi) – era comunque munito di efficacia "endofederale", tanto più vincolante per gli associati in quanto andava a colmare un vuoto normativo.

Ebbene, tale nuova disciplina, nell'emendare il servizio di leva (peraltro anacronistico) dalle tipologie di "trasferimento temporaneo", ha previsto – ex art. 15 del testo definitivo – che: "*Nel caso di trasferimento definitivo per arruolamento, nel corso dell'anno agonistico, nei Corpi Militari...(omissis)...., il tesseramento presso il Corpo Sportivo Militare è considerato, ad ogni effetto, come primo tesseramento(omissis).... Al fine di tutelare lo sviluppo del patrimonio tecnico atletico della Federazione, nel caso in cui un Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato, non svolgendo attività agonistica a squadre, ceda in prestito temporaneo l'atleta suo tesserato a Società Sportiva iscritta ai campionati federali, il punteggio maturato dall'atleta nell'attività individuale, per ogni anno di prestito spetta per intero al Gruppo Sportivo Militare o al Corpo dello Stato di appartenenza, mentre il punteggio maturato nell'ambito dell'attività a quadre spetta per intero alla Società di destinazione*".

L'arruolamento in un Corpo Militare (e l'inserimento nel relativo Gruppo Sportivo), pertanto, si presenta quale particolare ipotesi di "*trasferimento in via definitiva*", le cui particolarità risiedono:

- nella circostanza che il trasferimento medesimo non è legato a concessione di “nulla osta” tra Associazioni Sportive, ma è conseguenza, tanto immediata quanto indisponibile, dell’arruolamento dell’atleta nel Corpo Militare (come, del resto, conferma proprio il R.O. nel disciplinare la cessazione del vincolo sportivo);
- nella circostanza che, in deroga al divieto generale di “doppio tesseramento”, è ammesso che l’atleta appartenente ad un Gruppo Sportivo Militare partecipi tra le fila di Società Sportiva “civile” ad attività agonistica a squadre .

RITENUTO CHE

le considerazioni sopra espresse impongono le seguenti conseguenze:

- i fatti oggetto di contestazione in materia di tesseramento e di vincolo sportivo per le stagioni agonistiche dal 2009/10 al 2011/12, non costituiscono violazione dell’art. 14 R.O. 2006, bensì della disciplina in materia recata dal R.O. approvato dal Consiglio Federale con Deliberazione 127/2009;
- essendo tale disciplina rimasta invariata rispetto ai RR.OO. approvati dal CONI nel 2012 e nel 2013 (nonché rispetto al vigente R.O.), la valutazione dei fatti oggetto di contestazione, sebbene avvenuti sotto la vigenza di diversi RR.OO., può essere eseguita in modo “legislativamente” univoco;
- l’arruolamento dell’atleta in un Corpo Militare (e l’inserimento nel relativo Gruppo Sportivo) ne determina l’automatico trasferimento in via definitiva, comprimendo – solo nella particolare fattispecie ed in deroga alla normativa generale – l’istituto del “tesseramento” in un mero adempimento di ordine formale, non rilevante *ad substantiam* sull’efficacia del vincolo sportivo, ma “solo” fonte di obbligazione per il Corpo Militare di pagarne la relativa quota alla Federazione;
- parimenti, per assolvere la *ratio* della salvaguardia del patrimonio atletico federale, la partecipazione in gare a squadre di atleti “militari” tra le fila di altre Società Sportive è ammessa sotto la forma del prestito temporaneo (e non comporta alterazione di punteggi in quanto suddivisi tra il Gruppo Militare e la Società Sportiva nella misura del 50%).

CONSEQUENTEMENTE

attesa la coincidenza di conclusioni tra la difesa degli atleti incolpati e la Procura Federale, si ritiene cessata la materia del contendere rispetto al deferimento dei singoli atleti.

Attesa la regolamentazione sostanziale della particolare fattispecie dell’arruolamento dell’atleta in un Corpo Militare (e l’inserimento nel relativo Gruppo Sportivo), si ritiene che le violazioni contestate alle Società incolpate ed al Gruppo Sportivo

AERONAUTICA MILITARE, afferiscano a comportamenti che nella sostanza non hanno inciso sul regolare svolgimento delle competizioni (dal momento che i risultati e i punteggi in concreto conseguiti sui campi, sono stati effettivamente ricondotti ai soggetti che sul piano sostanziale ne avevano diritto; peraltro, nessun reclamo è mai giunto in materia, traducendosi in violazioni di attività meramente formale sostituita “*ope legis*” dal Regolamento Organico (per quanto attiene al tesseramento) o da comportamenti concludenti (per quanto attiene al prestito temporaneo in funzione della partecipazione all’attività a squadre).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, delibera all'unanimità:

- di dichiarare cessata la materia del contendere rispetto agli atleti Mihai Razvan BOBOCICA, Nikoleta STEFANOVA, Marco RECH DAL DOSSO, Leonardo MUTTI;
- di irrogare, nei confronti di G.S. AERONAUTICA MILITARE, di TT STERILGARDA CASTELGOFFREDO e di USD APUANIA CARRARA, la sanzione dell’ammonizione ad osservare scrupolosamente gli obblighi – anche formali – che scaturiscono dalla particolare fattispecie del tesseramento per arruolamento.

MANDA

alla Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti interessate, nonché di pubblicarla.

Così deciso in Roma, 16 Maggio 2016.

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Vanessa Carancini

Il componente F.to Avv. Luca Paoletti